



Fiscal News

La circolare di aggiornamento professionale

N. 66

04.03.2016

Falso in bilancio: la Cassazione chiarisce la rilevanza delle valutazioni

A cura di **Marco Brugnolo**

Categoria: Bilancio e contabilità
Sottocategoria: Varie

Nella redazione dei bilanci relativi all'anno 2015, Amministratori, ma anche Sindaci, Direttori Generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari e liquidatori, dovranno fare i conti con le nuove disposizioni in tema di falso in bilancio, entrate in vigore il 14 giugno 2015, a seguito della pubblicazione della Legge 27/05/2015, n. 69, recante "*Disposizioni in materia di delitti contro la Pubblica Amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio*".

Ma i maggiori problemi interpretativi ruotano intorno alla scelta del legislatore di espungere, nella qualificazione della condotta penalmente rilevante (rappresentata dall'esposizione o dall'omissione nei documenti di bilancio di fatti materiali rilevanti), l'inciso "**ancorché oggetto di valutazioni**".

La soppressione del riferimento esplicito alle valutazioni è stata intesa da buona parte della dottrina come una chiara depenalizzazione del falso valutativo (prima invece rilevante sotto il profilo penale); sul punto si è espressa in più occasioni la V Sezione Penale della Cassazione, la quale ha fornito soluzioni varie, apparentemente contrastanti, su come debba essere interpretata la norma, alla luce delle modifiche operate dalla Legge n. 69/2015.

Il nuovo mendacio societario

Innanzitutto va evidenziato come la **Legge 27/05/2015, n. 69** (entrata in vigore il 14/06/2015) abbia compiuto un profondo *restyling* del falso in bilancio, prevedendo un generale inasprimento del regime sanzionatorio penale, ora non più subordinato al superamento di determinate soglie di

punibilità, né alla condizione di procedibilità individuata nella presentazione della querela da parte della persona offesa (ad eccezione del *mendacio* relativo alle società ccdd. *non fallibili*, per il quale tale condizione di procedibilità rimane).

Altra importante novità va individuata nella scomparsa della dicotomia tra “falso in bilancio delitto” e “falso in bilancio contravvenzione”, differenziata dalla presenza o meno del “danno patrimoniale alle società, ai soci o ai creditori”: il mendacio societario è ora punito, in ogni caso, come delitto.

Più in dettaglio, il nuovo mendacio societario è attualmente articolato su quattro fattispecie:

- **l'art. 2621 c.c.** disciplina il delitto di false comunicazioni sociali “ordinarie”; nella sostanza, tale fattispecie interviene quanto non si rendano applicabili le successive disposizioni, ugualmente riformulate dalla Legge n. 69/2015. Il nuovo “mendacio ordinario”, che presenta una struttura alquanto semplificata rispetto al passato, viene punito con la pena della reclusione da 1 a 5 anni;
- **l'art. 2621-bis c.c.** contempla una circostanza attenuante speciale (per cui è prevista la pena della **reclusione da 6 mesi a 3 anni**), ricollegata direttamente alla fattispecie di cui all'art. 2621, che opera, fatta salva la ricorrenza di un reato più grave, in due diverse circostanze:
 - ↳ quando il mendacio societario riguarda **fatti di “lieve entità”**, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta;
 - ↳ quando il mendacio societario riguarda **società “non fallibili”**, con la precisazione che, in tal caso, il reato è perseguibile a querela della persona offesa, indentificata dalla norma stessa nella società, nei soci, nei creditori, ovvero nei altri destinatari delle comunicazioni sociali.
- **l'art. 2621-ter c.c.** introduce, invece, una norma rivolta al giudice il quale, nel valutare la “**non punibilità per particolare tenuità del fatto**”, di cui all'articolo 131-bis del codice penale¹, deve valutare, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis;

¹ Articolo inserito dall'art. 1, comma 2, D.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28.

Le condotte rilevanti nel nuovo falso in bilancio

- **l'art. 2622 c.c.** disciplina le false comunicazioni sociali delle società quotate in Borsa; detta ipotesi non costituisce più, pertanto, un'aggravante speciale "mendacio ordinario" come previsto nella previgente disciplina, ma acquista una propria autonomia normativa. In realtà, la struttura del delitto è pressoché identica a quella del nuovo art. 2621 c.c., salvo che per l'oggetto materiale del reato (documenti di società quotate in mercati regolamentati italiani o comunitari) e per l'entità della pena detentiva prevista nella misura da 5 a 8 anni; non sono, in tal caso, previste attenuanti di sorta.

In merito alle condotte penalmente rilevanti nella realizzazione del delitto in questione, si assiste, come in passato, ad una dicotomia tra condotte commissive da un lato, ed omissive dall'altro; più in particolare, il primo comma dell'art. 2621 c.c. (ma la previsione è ripresa anche nel successivo art. 2622) punisce:

- ↳ l'esposizione nelle comunicazioni sociali di fatti materiali rilevanti² non rispondenti al vero;
- ↳ l'omissione nelle medesime comunicazioni di fatti materiali rilevanti, la cui comunicazione è imposta dalla legge,

in entrambi i casi, in relazione alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene.

Una lettura, per così dire "tradizionale" della norma in questione, porta a ritenere che nel perimetro del delitto rientrino (dopo la riforma del 2015), solo l'esposizione (o l'omissione) di dati oggettivi, ossia quei fatti che attengono alla realtà economica, patrimoniale e finanziaria della società; di converso, sembrerebbero escluse *in toto* le "valutazioni" che, appunto secondo una dicotomia tradizionalmente accettata, si pongono in antitesi rispetto ai fatti materiali, oggettivi, esposti od omessi nel bilancio.

Per esemplificare, dovrebbe rivestire rilevanza penale (in quanto esposizione di fatti storici oggettivi non veritieri) l'indicazione di crediti inesistenti, di passività fittizie, di beni non posseduti; di contro, dovrebbero rimanerne escluse le poste valutative, quali stime immobiliari o di magazzino, valutazioni del know how, di marchi e brevetti, di perdite su crediti, etc..

Va, in ogni caso, precisato che non tutte le condotte commissive ed omissive evidenziate integrano l'ipotesi di falso in bilancio; è infatti richiesto che esse

² La "rilevanza" non viene richiesta per la commissione del falso in bilancio relativo a società quotate, per cui rileva ai fini penali anche l'esposizione di fatti non veritieri ritenuti di scarsa rilevanza.

**La sentenza
della
Cassazione – V
Sezione Penale
n. 33774 del
16/06/2015**

siano concretamente idonee ad indurre altri in errore (la precedente formulazione richiedeva un'idoneità *semplice*, quindi anche in astratto, all'inganno); è chiara, pertanto, la volontà del legislatore di dare risalto ad una reale offensività della condotta.

Sotto il profilo dell'elemento psicologico, il delitto è punito a titolo di **dolo specifico**; per la sua configurazione si richiede, infatti, oltre alla coscienza e volontà di porre in essere taluna delle elencate condotte vietate dalla norma, anche l'ulteriore fine (del reo) di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto. Di contro, rispetto alla precedente formulazione è stato eliminato il riferimento al dolo intenzionale di ingannare i soci o il pubblico.

Le disposizioni riformate dalla Legge n. 69/2015 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 30/05/2015), sono entrate in vigore il 14 giugno 2015; tuttavia, trattandosi di disposizioni penali, opera il principio del *favor rei*: di conseguenza, anche per fatti illeciti commessi in passato trovano applicazione le nuove disposizioni, ove più favorevoli al trasgressore.

Quest'ultima disposizione, come si vedrà, è stata applicata dalla stessa Cassazione in alcune pronunce ove ha negato la rilevanza penale del "falso valutativo" commesso in vigenza della precedente disciplina, proprio per effetto delle modifiche introdotte dalla Legge n. 69/2015 e, quindi, in applicazione del principio del "**favor rei**" o, in altri termini, del principio di retroattività della Legge Penale più favorevole al reo.

La prima pronuncia in cui la V Sezione Penale della Cassazione affronta il tema delle valutazioni alla luce dell'intervenuto *restyling* normativo è quella nota come "**Sentenza Crespi**"; la questione posta sotto l'esame dei giudici di legittimità riguardava una bancarotta collegata ad un falso in bilancio di natura valutativa.

Nelle motivazioni della sentenza in argomento, (sentenza n. 33774 firmata il 16 giugno 2015 e depositata il successivo 30 luglio), la V Sezione Penale affronta proprio il tema della successione normativa, concludendo, in applicazione del principio del *favor rei*, per l'annullamento senza rinvio della condanna per bancarotta a carico del predetto Crespi "*perché i fatti non sono più previsti dalla legge come reato*"; in altri termini, la Suprema Corte ha ritenuto che, a seguito dell'eliminazione dell'inciso "**ancorché oggetto di valutazioni**" dagli artt. 2621 e 2622 c.c., i segmenti di bancarotta riconducibili ai falsi in bilancio derivanti da valutazioni non debbano essere più ricompresi nella fattispecie.

Si legge nelle motivazioni della sentenza: "**è del tutto evidente che l'adozione dello stesso riferimento ai fatti materiali non rispondenti al vero, senza alcun**

Le valutazioni secondo l'Ufficio del Massimario

*richiamo alle valutazioni e il dispiegamento della formula citata anche nell'ambito della descrizione della condotta omissiva **consente di ritenere ridotto l'ambito di operatività** delle due nuove fattispecie di false comunicazioni sociali, con **esclusione dei cosiddetti falsi valutativi**".*

Secondo la Corte, "il **dato testuale** e il confronto con la previgente formulazione degli artt. 2621 e 2622 c.c. (...) sono **elementi indicativi della reale volontà legislativa di far venir meno la punibilità dei falsi valutativi**, ancorché si sia sostenuto, nei primi commenti dottrinali alla novella, come non possa del tutto escludersi che l'eliminazione di qualsiasi espresso riferimento a questi ultimi sia da imputarsi alla ritenuta superfluità di una loro evocazione; tuttavia, appare **legittima l'interpretazione che esclude la rilevanza penale ai fatti derivanti da procedimento valutativo**".

La V Sezione, in buona sostanza, ritiene nella sentenza in commento che la riformulazione degli artt. 2621 e 2622 del codice civile, ad opera della Legge n. 69/2015, abbia determinato una parziale *abolitio criminis*.

Nella relazione n. 3 redatta il 15 ottobre scorso per la V Sezione Penale, l'Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione affronta il tema nelle "nuove" false comunicazioni sociali, fornendo una chiave di lettura completamente diversa rispetto a quella che si ricava dalla citata sentenza n. 33774 del 16/06/2015.

La relazione, in particolare, evidenzia come, secondo la dottrina predominante, "il bilancio è costituito quasi del tutto da valutazioni e si basa su un metodo convenzionale di rappresentazione numerica dei fatti attinenti alla gestione dell'impresa; la maggior parte dei numeri che devono essere appostati in bilancio si riferisce non a grandezze certe, bensì solo stimate"; è quindi ineludibile la rilevanza penale della valutazione degli elementi di bilancio, essendo la sua funzione principale quella di indicare il valore del patrimonio sociale al fine di proteggere i terzi che entrano in rapporto con la società, e costituendo il patrimonio sociale la garanzia per i creditori (e più in generale la misura di questa garanzia per i terzi); nonché per i soci (soprattutto di minoranza) lo strumento legale di informazione contabile sull'andamento della compagine sociale".

In tale contesto, secondo l'Ufficio del Massimario, "veritiero" non significa che gli Amministratori siano tenuti a una verità oggettiva di bilancio, impossibile da raggiungere per i dati stimati, ma impone a questi ultimi di indicare il valore di quei dati che meglio risponde alle finalità e agli interessi che l'ordinamento vuole tutelare. Inoltre, il bilancio è "vero" non se e in quanto rappresenti fedelmente l'obiettiva realtà aziendale sottostante, bensì ove e in quanto si

**La sentenza
della
Cassazione – V
Sezione Penale
n. 890 del
12/01/2016**

conformi alle disposizioni normative dettate nella specifica materia. Si tratta, in altri termini, di un **“vero legale”**, in virtù di una disciplina legislativa che assegna valore cogente a determinate soluzioni elaborate dalla tecnica ragionieristica.

In conclusione, l'Ufficio del Massimario appare confermare la rilevanza penale delle valutazioni anche nella revisionata formulazione della norma, nei termini precisati nella relazione in commento; di conseguenza, la decisione circa la falsità di una valutazione di bilancio dovrà basarsi sul rispetto o meno dei criteri legali di redazione del bilancio; a corollario dell'interpretazione formulata nella medesima relazione, viene richiamata la pronuncia della Sezione V del 16/12/1994, n. 234, per la quale la veridicità o la falsità delle componenti del bilancio va valutata in relazione alla loro corrispondenza ai criteri di Legge e non alle enunciazioni *“realistiche”* con le quali vengono indicate.

Con la sentenza n. 890, depositata il 12 gennaio 2016, la medesima V Sezione penale della Suprema Corte ritorna sul tema in questione, allineandosi ai principi formulati dall'Ufficio del Massimario, sopra descritti.

La questione concerneva, tra l'altro, *“la dissimulata esistenza di un'enorme quantità di crediti incagliati, ossia in sofferenza e, di fatto, oramai inesigibili”*.

Secondo la V Sezione, l'indicazione di tale improbabile valore di realizzo integra un falso in bilancio, ancorché la riforma della Legge n. 69/2015 abbia soppresso il riferimento specifico alle valutazioni; in buona sostanza, per i giudici di legittimità le stime espresse nel documento contabile non possono essere arbitrarie ma devono rispondere comunque ai criteri valutativi positivamente determinati dalla disciplina civilistica (tra cui l'art. 2426 c.c.), dalle direttive e regolamenti comunitari (da ultimo, la direttiva 2013/34/UE), nonché dagli standard elaborati a livello internazionale (Ias/Ifrs) e a livello nazionale dall'Organismo Italiano di Contabilità.

Si legge in particolare, in sentenza: *“Il mancato rispetto di tali parametri comporta la falsità della rappresentazione valutativa, ancor'oggi punibile ai sensi del nuovo art. 2621 cod. civ., nonostante la soppressione dell'inutile inciso “ancorché oggetto di valutazioni”. In tale prospettiva, non par dubbio che ad assumere rilievo, in ultima analisi, è non tanto la fedele trasposizione (...) della realtà “oggettiva” della società (c.d. verità oggettiva di bilancio), quanto piuttosto la corrispondenza della stima dei dati esposti a quanto stabilito dalle prescrizioni di legge o da standard tecnici universalmente riconosciuti”*.

La critica di Assonime

Con una nota compendiata nel caso 1/2016 (*"Il valore penale delle false valutazioni in bilancio nelle ultime sentenze della Corte di Cassazione"*), Assonime interviene sulla questione trattata dalla V Sezione Penale nelle due richiamate sentenze; in particolare, evidenzia come nella sentenza di giugno 2015 la Corte abbia condotto un'analisi rigorosa della revisione formulata dalla Legge n. 69/2015, ricorrendo all'interpretazione letterale della disposizione normativa (come generalmente si dovrebbe fare quando si "maneggia" la materia penale).

Di contro, stigmatizza il più recente intervento del gennaio scorso, ove la medesima Sezione, evidentemente condizionata dalle conclusioni espresse dall'Ufficio del Massimario, sembra più indirizzata a non vanificare la portata innovativa della riforma del 2015 (diretta ad introdurre un sensibile inasprimento del regime punitivo), più che a fornire una lettura rigorosa della risultante disciplina; appare infatti difficile stabilire – si legge in nota – *"cosa intenda la Cassazione quando fa riferimento a criteri di valutazione indiscussi o indiscutibili sui quali sarebbe fondata la falsa valutazione"*.

Attesa la situazione di indubbia incertezza, a questo punto, circa la corretta interpretazione delle norme punitive riformate del *mendacio* societario, Assonime auspica un repentino, quanto mai opportuno intervento chiarificatore delle Sezioni Unite.

La sentenza della Cassazione – V Sezione Penale n. 6916 del 22/02/2016

Sulla questione relativa alla rilevanza penale delle valutazioni nel falso in bilancio, la V Sezione si è nuovamente pronunciata con la sentenza n. 6916, depositata il 22 febbraio scorso.

In tale contesto la citata Sezione riprende e sviluppa l'orientamento già espresso nella precedente pronuncia del giugno 2015, sottolineando la rilevanza dell'eliminazione, operata dalla Legge n. 69/2015, del riferimento alle valutazioni, ma fornendo una precisa chiave di lettura su quali debbano essere le valutazioni rilevanti e quelle non rilevanti ai fini dell'integrazione del reato *de quo*.

La vicenda

Il fatto esaminato dai giudici di legittimità riguarda un sequestro preventivo adottato dal Gip nei confronti di un istituto di credito, in relazione al delitto di falso in bilancio, successivamente oggetto di istanza di riesame, respinta dal Tribunale.

La censura del ricorrente riguarda, tra l'altro, la diversa qualificazione della condotta penalmente rilevante, operata dalla Legge n. 69/2015, che ne ha escluso le valutazioni, ricomprendendovi solo i fatti materiali rilevanti; secondo tale ragionamento, per il ricorrente devono di conseguenza ritenersi

Il richiamo della Sentenza Crespi

depenalizzati i "falsi estimativi", come quelli asseritamente oggetto della controversia.

La contestazione degli organi inquirenti riguarda le modalità di appostamento in bilancio da parte di una Banca (Banca cessionaria), del valore delle quote di partecipazione in altra Banca (Banca partecipata), acquisite nel 2010 da una terza Banca (Banca cedente); in particolare:

- nel bilancio 2010 della cessionaria la quota di partecipazione veniva indicata in 38 milioni di euro (ossia il prezzo pagato per l'acquisto);
- nel successivo bilancio 2011, la partecipazione viene appostata per un valore di 20,5 milioni di euro, mentre il residuo (rispetto alla precedente valutazione), pari a circa 18 milioni di euro viene iscritto come credito nascente nei confronti della Banca cedente, a seguito di una svalutazione prevista in una clausola dello stesso contratto di cessione delle quote;
- nel bilancio 2012 il valore delle quote di partecipazione al capitale sociale della Banca partecipata veniva ulteriormente ridotto ad euro 7,72 milioni di euro sulla base dell'indicazione fornita dall'arbitratore.

La Corte ricostruisce nel testo della sentenza le modifiche intervenute con la Legge n. 69/2015, ponendosi in continuità interpretativa con la sentenza n. 33774 del 16/06/2015, nel senso della rilevanza giuridica della soppressione del riferimento alle valutazioni.

In primis, richiama e condivide l'affermazione contenuta nella citata sentenza dell'estate scorsa per cui "il dato testuale e il confronto con la previgente formulazione degli artt. 2621 e 2622, come si è visto in una disarmonia con il diritto penale tributario e con l'art. 2638 c.c., sono elementi indicativi della reale volontà legislativa di far venir meno la punibilità dei falsi valutativi".

Osservano, infatti, i giudici di legittimità che i riformulati artt. 2621 e 2622 del codice civile si inseriscono in un contesto normativo di cui fa parte anche l'art. 2638 ("Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza"), che tuttora fa esplicito riferimento alle valutazioni; la disposizione da ultimo citata, in particolare, continua a punire i medesimi soggetti attivi del falso in bilancio che, nelle comunicazioni dirette alle autorità pubbliche di vigilanza, "espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni": è evidente per la Cassazione come tale differenziazione nella qualificazione delle condotte debba essere interpretata secondo il broccardo "*ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit*".

**I fatti
materiali
rilevanti non
rispondenti al
vero**

Riprendendo il testo della previgente normativa, che comprendeva la rilevanza penale dei *“fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni”*, i giudici di legittimità chiariscono come la norma intendesse punire un falso ricadente anche *“su dati contabili costituenti il risultato di valutazioni, purché le stesse fossero state svolte partendo da fatti materiali, riferiti a realtà economiche oggettivamente determinate”*; tale assunto deriva dal dato letterale che collocava i fatti materiali «a monte» delle valutazioni, designandoli quali oggetto delle stesse, per cui la previsione espressa di rilevanza penale di queste ultime veniva ancorata alle registrazioni contabili non direttamente afferenti a fatti materiali, ma riconducibili agli stessi per il tramite delle valutazioni che le giustificano.

Ora, la soppressione del riferimento normativo alle valutazioni ha effettivamente ridotto l'estensione incriminatrice della norma alle appostazioni contabili che attingono fatti economici materiali, escludendone quelle prodotte da valutazioni, pur se moventi da dati oggettivi.

Tuttavia, la Corte osserva nella sentenza in commento come le voci direttamente riferibili a fatti materiali siano tutt'altro che esigue e richiama in merito la puntuale elencazione fornita dalla medesima sezione nella richiamata Sentenza Crespi, ove vengono indicati:

- ricavi falsamente incrementati;
- costi non appostati;
- false attestazioni di esistenza di conti bancari;
- annotazione di fatture emesse per operazioni inesistenti;
- iscrizione di crediti non più esigibili per intervenuto fallimento dei debitori in mancanza di attivo;
- mancata svalutazione di una partecipazione in una controllata della quale sia stato dichiarato il fallimento;
- omessa indicazione della vendita o dell'acquisto di beni o dell'esistenza di un debito per il quale sia in atto un contenzioso nel quale la società è soccombente.

Di conseguenza, nel contesto della vicenda sottoposta al suo giudizio, individua come punibili l'iscrizione all'attivo di crediti derivanti da contratti fittizi, da fatture relative ad operazioni inesistenti o da fatture da emettere in violazione dei criteri sulla competenza.

Facendo proprie le suddette argomentazioni, sviluppate nella sentenza di giugno 2015, la V Sezione evidenzia come debbano essere distinte *“le situazioni nelle quali l'associazione di un valore numerico ad una determinata realtà può essere considerata come il risultato di una valutazione, da quelle in*

cui attraverso un'operazione di questo genere si fornisce di fatto una rappresentazione difforme dal vero della stessa realtà materiale".

Determinante, ai fini della distinzione tra le due situazioni, risulta l'affidamento dei terzi sulla corretta informazione in ordine alle condizioni economiche della società, nel senso che si ricadrà nel perimetro del nuovo *mendacio* societario anche qualora il valore numerico sia esposto con modalità che ne escludano la percepibilità come esito di una valutazione, modalità pertanto idonee ad indurre in errore i terzi sulla stessa consistenza fisica del dato materiale.

Applicando i canoni interpretativi mutuati dalla precedente sentenza del giugno 2015, la Corte ritiene il motivo di doglianza sollevato dalla parte ricorrente (in ordine alla irrilevanza penale dei fatti oggetto di controversia, in quanto asseritamente riferibili ad un falso valutativo non più punibili ai sensi della revisionata disciplina del mendacio societario) infondato giuridicamente, riguardando la fattispecie concreta una **condotta riconducibile, anche nella nuova formulazione, all'art. 2621 c.c.**

In relazione ai fatti oggetto della vicenda sottoposta al suo vaglio di legittimità, la Suprema Corte evidenzia, in particolare, come la Banca cessionaria ben conoscesse, sin dal momento dell'acquisto formalizzato in 38 milioni di euro, il forte indebitamento in cui versava la Banca partecipata (circostanza che emergeva dalla relazione stilata dalla Guardia di Finanza incaricata dell'indagine e, peraltro, mai contestata dal ricorrente).

In ogni caso, la Banca cessionaria, al momento della redazione del bilancio 2010, aveva piena contezza di tale situazione di forte indebitamento, tanto è vero che in data 28.1.2011 (e quindi prima del deposito del bilancio d'esercizio 2010) aveva inviato alla Banca cedente una lettera di contestazione nella quale rivendicava "un aggiustamento in diminuzione del prezzo" a circa 18 milioni di euro.

La Banca cedente non condivideva la contestazione; ne seguiva un contenzioso tra le due parti contrattuali, sfociato nella nomina di un arbitratore.

Dai fatti esposti, emerge chiaramente, per la V Sezione, come il valore iscritto nei bilanci 2011 e 2012 non poteva considerarsi come un credito certo, quanto piuttosto come una mera "attività potenziale", come peraltro osservato dal PM e come recepito anche nel provvedimento di sequestro impugnato.

Proprio in applicazione dei principi interpretativi fissati nella sentenza n. 33774/15, il Collegio esclude che la condotta in contestazione possa in alcun

modo essere ricondotta ad un falso valutativo, ossia ad un falso non più incriminabile *“atteso che nel caso di specie si è assistito, nei tre bilanci compresi tra il 2010 ed il 2012, ad appostazioni in bilancio di valori oggettivamente e palesemente non corrispondenti al dato contabile sottostante oggetto di rappresentazione”*.

Ora, riprendendo le argomentazioni sviluppate nella sentenza di giugno 2015, introduttive della dicotomia tra quelle situazioni in cui si associa un dato numerico ad una realtà economica comunque esistente (ossia quelle situazioni in cui tale associazione può essere considerata effettivamente come il risultato di una valutazione), e quelle ipotesi in cui, al contrario, attraverso un'operazione di tal sorta si fornisce di fatto una rappresentazione difforme dal vero della stessa realtà materiale, la Corte evidenzia come il caso esaminato non possa che rientrare nella seconda ipotesi applicativa, *“atteso che è stata consapevolmente rappresentata in bilancio l'indicazione di un valore iniziale (quello di 38 milioni di euro) oggettivamente non esistente e difforme dal dato reale che era rappresentato da un valore decisamente più contenuto), nonché valori di crediti (il primo, nel bilancio 2011, rappresentato dalla somma di euro 18 milioni; ed il secondo, nel bilancio 2012, pari ad euro 7,72 milioni) descritti come crediti certi e non già come mere attività potenziali, e dunque oggettivamente difformi dalla realtà sottostante che invece evidenziava la natura di meri crediti potenziali in quanto oggetto di contenzioso”*.

Conclude, pertanto, la Corte che nel caso esaminato non si è trattato della rappresentazione nei bilanci di valori potenzialmente oggetto di possibili valutazioni opinabili, quanto piuttosto della rappresentazione in bilancio di fatti oggettivamente non esistenti e dunque falsi.

- Riproduzione riservata -